

## **Ambito: 1. Approvvigionamento di beni e servizi**

### **Traccia n. 1**

#### **1) CONTESTO/SCENARIO**

Il consiglio di dipartimento ha deliberato l'acquisto di un servizio di pubblicazione scientifica su rivista open access ai fini della divulgazione della ricerca, di importo superiore ad € 5.000,00.

La rivista scientifica, società di diritto extracomunitario, non risulta iscritta a nessuna delle PAD ex art 25 del codice dei contratti.

#### **2) COMPITO PER IL CANDIDATO**

Facendo riferimento alla documentazione fornita, il candidato

rediga una relazione rivolta al proprio responsabile/dirigente/responsabile del procedimento in cui:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

#### **3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Comunicato del Presidente ANAC;
- 2) Parere funzione consultiva ANAC.



## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 30 luglio 2025

### Implementazione sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di un nuovo modello di comunicazione per l'acquisto di beni infungibili (ABI)

Al fine di superare le criticità segnalate da numerose stazioni appaltanti circa l'attuale impossibilità di poter procedere all'acquisizione di beni e servizi infungibili ai sensi dell'articolo 76 comma 2, lettera b del decreto legislativo n. 36/2023 nei confronti di operatori economici esteri mediante MEPA o altre Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), l'Autorità ha predisposto uno specifico modello di comunicazione (scheda "ABI").

Il modello consente, per importi sotto soglia europea, l'acquisizione di beni e servizi infungibili o l'acquisizione di beni e servizi in modalità e-commerce.

Nelle more della necessaria implementazione da parte delle piattaforme digitali di approvvigionamento, lo strumento sarà disponibile, per i soli affidamenti ad operatori economici esteri, mediante l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 agosto 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente

.....OMISSIS.....

**Oggetto**.....OMISSIS..... - pubblicazione di articoli su riviste scientifiche in regime di *open access* – d.lgs.

36/2023 - applicabilità - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0071-2025-FC

**FUNZ CONS 29-2025**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 20 marzo 2025, acquisita al prot. Aut. n. 43615, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata l'Amministrazione richiedente comunica all'Autorità che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca, assume significativa rilevanza la diffusione dei risultati scientifici conseguiti, mediante la pubblicazione di articoli sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali. Evidenzia al riguardo che il pagamento da parte dell'Università delle cosiddette APC (*Article Processing Charge*) a favore degli editori delle varie riviste scientifiche, al fine di garantire la pubblicazione di un articolo in regime di "*open access*" (ossia liberamente fruibile sul portale *online* della rivista), è sempre stato ricondotto nell'ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 36/2023. A parere del richiedente, tuttavia, l'applicazione del Codice in tale contesto determinerebbe alcune difficoltà, con particolare riguardo all'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (alla luce della resistenza degli editori esteri a registrarsi in una PAD), di tracciabilità dei flussi finanziari (viste le difficoltà nell'ottenere il rispetto della clausola da parte degli operatori esteri, come osservato anche nella Determinazione n. 4/2011) e, più in generale, con riguardo agli oneri imposti agli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 52 del d.lgs. 36/2023.

L'Amministrazione sottolinea al riguardo che la scelta della rivista sulla quale pubblicare l'articolo, deriva dalla discrezionalità esercitata dall'autore dello stesso, sulla base di valutazioni squisitamente scientifiche; in tale contesto, va quindi esclusa qualunque valutazione comparativa e/o di rotazione in ragione dell'intrinseca infungibilità della singola rivista scelta dall'autore. Osserva, altresì, che nel momento in cui una rivista accetta il contributo proposto dall'autore in seguito ad una revisione dell'articolo, viene automaticamente emessa una fattura intestata all'organizzazione di appartenenza (l'Università) per il pagamento della tariffa prevista per il regime di *open access*, scientificamente molto più impattante rispetto al regime "*closed*" che, pur non presentando costi per la stazione appaltante, garantisce una fruibilità del contributo scientifico ampiamente più bassa.

Tenuto conto delle circostanze sopra indicate e della natura della prestazione oggetto del pagamento (regime *open access* dell'articolo scientifico) sussisterebbero dei dubbi in ordine all'effettiva configurabilità, nella fattispecie, dell'affidamento di un servizio pubblico soggetto alle norme del Codice.

A tal riguardo l'istante richiama, per analogia, l'acquisto del titolo di partecipazione ad un congresso/seminario per un dipendente della stazione appaltante, per il quale l'Autorità avrebbe escluso la qualificabilità come appalto di servizi di formazione nonché l'applicabilità della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La stessa chiave argomentativa potrebbe essere utilizzata anche con riguardo alla fattispecie del pagamento delle commissioni richieste per pubblicare un articolo in regime di *open access* su una specifica rivista scientifica. Infatti, in tal caso la stazione appaltante può solo decidere di sostenere i costi di "accesso" ad un determinato regime di pubblicazione di un articolo senza poter trattare il corrispettivo della prestazione o le modalità di esecuzione della stessa, posto che l'accettazione del contributo scientifico da parte dell'editore e la possibilità di pubblicarlo in regime di *open access* si basa, di fatto, su valutazioni squisitamente scientifiche da parte del gruppo editoriale della rivista.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'Università chiede all'Autorità di esprimere avviso in ordine all'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 36/2023, al servizio di pubblicazione di articoli scientifici in regime di open access e di pagamento delle relative commissioni in favore delle case editrici.

Al fine di fornire riscontro sul quesito posto, sembra opportuno osservare in via preliminare che il servizio di pubblicazione di articoli scientifici sopra indicato, non è riconducibile nell'ambito degli appalti nel settore della ricerca e dello sviluppo, in relazione ai quali il d.lgs. 36/2023 ha dettato un particolare regime all'art. 135 (si rinvia sull'argomento al parere Funz Cons 44/2024), né tale tipologia di servizio risulta annoverato tra i contratti pubblici che l'art. 56 del Codice esclude espressamente dall'ambito oggettivo di applicazione dello stesso.

Invero, il servizio di pubblicazione di articoli scientifici in regime di open access con pagamento delle relative commissioni in favore delle case editrici – pubblicazione richiesta per la diffusione dei risultati scientifici conseguiti dalle Università nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte dalle medesime, come indicato nell'istanza di parere - è annoverabile nella generale categoria degli appalti di servizi, per i quali il Codice non contempla esenzioni o regimi speciali e che, quindi, devono ritenersi sottoposti alla ordinaria disciplina dettata dallo stesso d.lgs. 36/2023.

A tal riguardo, la peculiarità della fattispecie oggetto di parere impone, tuttavia, di differenziare i casi in cui il costo della pubblicazione sia posto direttamente a carico del ricercatore, nel qual caso il Codice appalti non trova applicazione (non sussistendo in tale evenienza gli elementi tipici del contratto d'appalto, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), All. I.1 del d.lgs. 36/2023), dai casi in cui l'onere della pubblicazione sia posto a carico dell'Università (configurando un appalto di servizi).

In quest'ultimo caso, ferma la disciplina per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie (art. 50 del d.lgs. 36/2023) contemplante procedure semplificate di affidamento, nell'ipotesi in cui la pubblicazione si appalesi infungibile in ragione della disponibilità di un'unica rivista interessata, o in ragione del prestigio derivante dalla pubblicazione su una specifica rivista scientifica, possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2 del Codice, secondo cui è possibile ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico poiché la concorrenza è assente per motivi tecnici. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della norma richiamata, è comunque rimessa alla competenza e alla responsabilità della stazione appaltante.

In ogni caso, la stessa stazione appaltante è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti che, come stabilito dallo stesso d.lgs. 36/2023 (artt. 19 e segg.), si applicano a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Per tali contratti l'art. 25, comma 2, stabilisce che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26». La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta quindi che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione,

affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (Delibera n. 582/2023).

In particolare, per le pubblicazioni su riviste estere, si rinvia al Comunicato del Presidente del 30 luglio 2025, nel quale si chiarisce che, nelle more della necessaria implementazione da parte delle piattaforme digitali di approvvigionamento, l'Autorità ha predisposto uno specifico modello di comunicazione (scheda "ABI"), disponibile mediante l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC e relativo all'acquisizione - per importi sotto soglia europea - di beni e servizi infungibili ai sensi dell'articolo 76 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023 nei confronti di operatori economici esteri.

I contratti pubblici in esame sono, altresì, sottoposti alle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010, secondo le indicazioni contenute nella determinazione dell'Autorità n. 4/2011 (aggiornata con delibera n. 585/2023), posto che – secondo le previsioni normative dell'art. 3 della citata legge - «la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l'esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara. In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz'altro tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all'applicazione del Codice, individuati all'articolo 1, lettere da a) a i) dell'allegato I.1 al Codice» (determinazione n. 4/2011 cit.).

Si aggiunga al riguardo, in relazione a quanto osservato nella nota di richiesta parere sul tema della tracciabilità, che l'Autorità in tale documento non ha escluso l'applicazione della l. 136/2010 ai contratti pubblici sottoscritti con operatori economici non stabiliti in Italia, ma ha osservato che «Una questione particolarmente delicata concerne l'applicazione della tracciabilità ai contratti sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all'interno dei confini nazionali. Al riguardo, si ritiene che, attesa la ratio dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e la sanzione di nullità connessa al suo mancato rispetto, gli obblighi di tracciabilità hanno natura imperativa e che le relative disposizioni sono norme di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie regole di diritto internazionale privato. Peraltro, sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l'operatore economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall'art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza, valere solo sul piano contrattuale, ad esempio inserendo apposite previsioni nei protocolli di legalità o patti di integrità. Occorre anche considerare che, per tali contratti, l'eventuale filiera rilevante può realizzarsi in territorio non italiano. Ad esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni appaltanti, di forniture o servizi infungibili, da un operatore economico non stabilito sul territorio nazionale, si può verificare, nella pratica, che il solo operatore economico in grado di eseguire la prestazione opponga un rifiuto all'accettazione integrale delle clausole di tracciabilità (in ipotesi adducendo una normativa interna incompatibile), soprattutto per quanto concerne gli obblighi a valle. In tali casi, ferma restando l'acquisizione del CIG, sarà onere dell'amministrazione conservare idonea documentazione che comprovi che la stessa si è diligentemente attivata richiedendo l'applicazione della tracciabilità. A titolo esemplificativo, può citarsi il caso dei servizi consistenti nella predisposizione e concessione di utenze per la consultazione, tramite rete, della versione elettronica di riviste scientifiche. Qualora, in ipotesi, l'editore straniero rifiuti di inserire nei contratti a valle la clausola di tracciabilità, la stazione appaltante procederà comunque all'acquisto del bene o del servizio, motivando in ordine all'unicità del prestatore ed in ordine alla stretta necessità di acquisire quella determinata prestazione (si pensi al caso di una università dinanzi all'acquisto "necessitato" di prestigiose riviste straniere). Diversamente, non sono soggetti a tracciabilità i contratti stipulati da un operatore economico italiano con una stazione appaltante estera».

Resta ferma, quindi, nel caso in esame, la sottoposizione dei contratti pubblici aventi ad oggetto la pubblicazione ad accesso aperto (Open Access) su riviste specializzate di articoli scientifici, anche alla disciplina in tema di tracciabilità di cui alla l.n. 136/2010.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rimette pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente

## **Ambito: 1. Approvvigionamento di beni e servizi**

### **Traccia n. 2**

#### **1) CONTESTO/SCENARIO**

In fase di formalizzazione di una procedura negoziata competitiva per affidare un servizio di pulizia di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico aggiudicatario ha manifestato la volontà di applicare un CCNL diverso da quello previsto in atti e lettera di invito.

Il RUP chiede le possibili soluzioni per addivenire al perfezionamento dell'acquisto, in particolare chiede dettagli dell'istruttoria relativa alle dichiarazioni di equivalenza del diverso CCNL applicato.

#### **2) COMPITO PER IL CANDIDATO**

Facendo riferimento alla documentazione fornita, il candidato rediga una relazione rivolta al proprio responsabile/dirigente/responsabile del procedimento in cui:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomentino con chiarezza, coerenza e sintesi.

#### **3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Art. 11 d. Lgs. N.36/2023;
- 2) Delibera ANAC n.75 del 3 marzo 2025;
- 3) Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023.

**DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 , n. 36**

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

**Vigente al : 23-9-2025**

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I

DEI PRINCIPI

Titolo I

I principi generali

**Articolo 11**

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

**1.** Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa

anche in maniera prevalente.

**2. ((Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.))**

**2-bis. ((In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.))**

**3. ((Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici))** possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

**4.** Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 **((, in conformità all'allegato I.01))**.

**5.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

**6.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.



## DELIBERA N. 75

3 marzo 2025

### Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata dalla Società cooperativa sociale Inter S.O.S. Pubblica Assistenza - Servizio di trasporto sanitario secondario nonché di servizio di trasporto materiale biologico, per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi - CIG: B51DF6E664 - Importo a base di gara: euro 7.963.874,98 - S.A.: ASST Melegnano e della Martesana.

**UPREC/PRE/0028/2025/S/PREC**

### Riferimenti normativi

Art. 11 d.lgs 36/2023

Allegato I.01

### Parole chiave

CCNL - Indicazione negli atti di gara – Stretta connessione con le prestazioni oggetto nell'appalto

### Massima

**Appalto pubblico – In genere – Bando di gara - Indicazione del CCNL – Stretta connessione con l'oggetto dell'appalto – Metodo individuazione – Allegato I.01 Codice – Rispetto - Necessità**

*Nell'individuare il CCNL applicabile al personale impiegato nell'appalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia descritta all'art. 2*



*dell'allegato I.01 del Codice, verificando, in particolare, la stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nell'appalto.*

**Appalto pubblico – In genere – Bando di gara – Indicazione CCNL – Finalità – Tutela dei lavoratori e della qualità delle prestazioni - Sussiste**

*La corretta individuazione, nel bando di gara, del contratto collettivo applicabile, stante l'obbligo per l'operatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare l'equivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nell'appalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 3 marzo 2025

**DELIBERA**

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 12809 del 28 gennaio 2025, con cui la Società cooperativa sociale Inter S.O.S. Pubblica Assistenza (d'ora in avanti, per brevità, Inter Sos), ha contestato gli atti della gara in oggetto relativamente alla i/ errata individuazione del CCNL applicabile, da cui conseguirebbe una sottostima dei costi della manodopera; ii/ indeterminatezza delle prestazioni richieste, con conseguente impossibilità di formulare l'offerta, stante l'incapienza dell'importo a base di gara;

VISTO, nello specifico, quanto rappresentato dall'istante in merito alla prima doglianza. Inter Sos eccepisce che il CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, ovvero il CCNL Multiservizi, non sarebbe strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell'appalto. Muovendo dall'esame dell'art.



11 del Codice e dei passaggi della relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023 per la corretta individuazione, da parte della Stazione appaltante, del CCNL applicabile, la cooperativa deduce che il CPV della gara è il 85143000-3 (i.e. "Servizi di trasporto pazienti in ambulanza") e che "consultando il file .xls reperibile sul sito istituzionale del CNEL...il CCNL multiservizi, di cui al codice n. K511, si riferisce ad attività di: - ATECO 1 "N" "noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese" (Codice ATECO "N"); - ATECO 2 "81" "attività di servizi per edifici e paesaggio" - ATECO 3 "81.2" "attività di pulizia e disinfestazione" e "81.1" "servizi integrati di gestione agli edifici", attività che nessuna attinenza hanno con l'oggetto dell'appalto. L'interesse alla decisione dalla questione deriva dalla circostanza che il CCNL Multiservizi prevede un costo orario del personale più basso di quello del CCNL Cooperative sociali, che la Inter SOS ha dichiarato di applicare;

VISTO, per quanto concerne la seconda questione, che le contestazioni dell'istante concernono la quota parte del servizio consistente nella disponibilità di n. 1 automezzo (per un totale di n. 3 automezzi, considerati i lotti in cui ne è prevista la presenza) per trasporto materiale biologico e sanitario "a chiamata h 24 per 365 giorni/anno". Inter Sos lamenta che la Stazione appaltante non avrebbe indicato quali siano le reali esigenze da soddisfare. Senza riportare dati storici con il numero di servizi giornalieri suddivisi per fasce orarie o, comunque, in assenza di previsioni più puntuali, l'operatore economico dovrebbe garantire il servizio h24, sostenendo conseguentemente il costo della manodopera, a prescindere dal numero delle "chiamate" da parte del committente, con l'evidente necessità di impiegare, sostenendo il relativo costo, il personale occorrente h 24. Tale ipotesi, tuttavia, denoterebbe un costo della manodopera complessivo più alto di quello stimato dalla Stazione Appaltante, financo volendo applicare il C.C.N.L. multiservizi. L'istante produce dei calcoli dai quali si desumerebbe che per garantire la suddetta prestazione andrebbe aggiunto un operatore h24 per ogni macchina per il trasporto materiale, un operatore h24 per la gestione della centrale operativa, nonché, pro quota, un responsabile del servizio (figure anch'esse richieste dal capitolato). Il costo della manodopera complessivo che se ne ricaverebbe, applicando il C.C.N.L. multiservizi, risulterebbe per l'intero periodo contrattuale di 36 mesi pari ad euro 7.956.574,44 (superiore quindi di euro



1.000.000 circa rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante) e sostanzialmente pari all'intero importo previsto a base di gara. In tal modo non residuerebbero importi da destinare alla gestione della commessa quali costi per l'acquisto/noleggio/leasing dei mezzi, carburante, materiale sanitario ecc. Applicando il C.C.N.L. Cooperative Sociali (questo sì aderente all'oggetto dell'appalto), il costo della manodopera ammonterebbe addirittura a €. 8.861.369,31, cifra superiore di gran lunga anche alla complessiva base d'asta (pari a €. 7.963.874,98). Ne consegue l'insostenibilità della commessa per incapienza dell'importo previsto a base di gara;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 17701 del 5 febbraio 2025;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 20604 del 10 febbraio 2025, con cui Inter Sos ha rappresentato che la Stazione appaltante, in sede di chiarimenti ad una richiesta avanzata da un operatore economico, ha affermato che la quantificazione del costo dell'operatore a chiamata è stata effettuata calcolando due ore medie di lavoro effettivo giornaliero – dato desunto dallo storico del servizio – e, applicando, per il resto, l'istituto della reperibilità, con la precisazione che la quantificazione è stata mutuata dal CCNL Cooperative sociali in quanto il CCNL Multiservizi non ne riporta la previsione contrattuale. Secondo l'istante tale operato sarebbe illegittimo, perché non sarebbe possibile applicare i CCNL vigenti "a pezzi"; inoltre, il CCNL Cooperative Sociali prevede espressamente che il servizio di pronta disponibilità – reperibilità non è liberamente attuabile da parte della cooperativa sociale ma, in primo luogo, deve essere definita dalla direzione aziendale previo confronto con le RSU, con le R.S.A. o in loro assenza con le rappresentanze territoriali; poi, soprattutto, il servizio di pronta disponibilità, per espressa previsione dello stesso articolo del CCNL, va limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi, mentre la S.A. lo avrebbe esteso ai periodi diurni e feriali;

VISTA la memoria della Stazione appaltante, acquisita al prot. n. 21279 dell'11 febbraio 2025. In merito alla prima questione sollevata, l'ASST Melegnano ha rappresentato di aver individuato il CCNL Multiservizi in quanto strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell'appalto. L'art. 1 del CCNL, infatti, prevede che lo stesso si applichi, tra l'altro, ai servizi ausiliari in area sanitaria.



Il CCNL Cooperative sociali è apparso, invece, più limitante in quanto riferito ad attività prevalentemente gestite in proprio e non ad attività esternalizzate e perché espressamente rivolto al comparto Cooperative. Quanto alla effettiva rappresentatività, il CCNL Multiservizi al 31 dicembre 2023 era applicato da 10.091 aziende per un totale di 389.409 lavoratori; il CCNL Cooperative Sociali (NON UNCI) alla stessa data, era applicato da 9.406 aziende per un totale di 400.272 lavoratori. I due CCNL presentano, dunque, una equivalenza sostanziale, sotto questo aspetto. In relazione, inoltre, alla disponibilità di tabelle ministeriali di costo del lavoro, al momento della preparazione dei documenti di gara e delle relative quantificazioni risultavano disponibili sia quelle del CCNL Multiservizi (decreto direttoriale 74 del 25 novembre 2024), sia quelle del CCNL Cooperative Sociali (decreto direttoriale 30 del 14 giugno 2024). La Stazione appaltante, inoltre, afferma che il CCNL Multiservizi prevede una remunerazione maggiore in relazione al lavoro notturno, festivo e notturno festivo, che rappresenterebbero buona parte delle fasce di lavoro previste dall'appalto;

RILEVATO, in merito alla seconda censura, che la Stazione appaltante ha riprodotto l'iter logico-giuridico seguito nella definizione dell'importo a base di gara in relazione a ciascuna delle prestazioni indicate nel capitolato speciale d'appalto; l'ASST infine, con riferimento alla questione della reperibilità, ha rappresentato di aver utilizzato i parametri del CCNL Cooperative sociali ai fini della sola quantificazione dell'importo dovuto e tanto al fine di evitare che la decisione sul quantum venisse poi rimessa al giudice ordinario. Inoltre, il riferimento alla eventuale necessità di confronto con RSA/RSU sarebbe inconferente ed improprio, stante comunque il fatto che tale confronto dovrebbe avvenire tra rappresentanze sindacali e appaltatore, non certo coinvolgendo la stazione appaltante, e pertanto non riguarderebbe in ogni caso la quantificazione della base d'asta;

VISTO il vigente Regolamento di precontenzioso;

PREMESSO che il bando della procedura di gara in oggetto è stato pubblicato in data 10 gennaio 2025, ovvero dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. decreto correttivo). L'art. 97 stabilisce, infatti, che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.,



avvenuta in data 31.12.2024. Ne consegue che la gara è soggetta alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 come modificate dal d.lgs. 209/2024;

VISTO l'art. 11, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che *"Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente."*;

VISTO l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023 – come modificato dal cd. decreto correttivo – a mente del quale *"Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01."*;

VISTO l'art. 2 dell'allegato I.01 del Codice, secondo il quale *"Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione: a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2; b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3. 2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre; b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di*



*lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13; b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione";*

CONSIDERATO che le disposizioni introdotte dal cd. decreto correttivo ed in particolare il citato art. 2 dell'allegato I.01 risultano coerenti con le indicazioni già fornite dall'Autorità nella relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023 in merito all'individuazione da parte delle Stazioni appaltanti del CCNL applicabile all'appalto;

CONSIDERATO che la *ratio* che sorregge gli obblighi normativamente imposti dall'art. 11 del Codice, tanto sulla Stazione appaltante (individuazione negli atti di gara del CCNL applicabile) quanto sull'operatore economico (dimostrazione, in caso di applicazione di un diverso CCNL, che siano garantite tutele normative ed economiche equivalenti) è da ricercarsi nella duplice volontà del legislatore di apprestare un'adeguata tutela ai lavoratori impiegati nell'appalto e di garantire la corretta esecuzione della commessa. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza "la corretta applicazione dei contratti collettivi conformemente alle rispettive sfere di applicabilità costituisce condizione imprescindibile per il regolare funzionamento del mercato del lavoro e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra imprese (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2020 n. 2829), in quanto finalizzata a garantire sia che il personale impiegato venga



adeguatamente tutelato per la parte giuridica e per quella economica, sia che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1406)" (TAR Napoli, sez. III, 7 marzo 2023, n. 1488).

RILEVATO che, nel caso di specie, la Stazione appaltante non ha fornito alcuna prova di aver adottato la metodologia descritta nel citato art. 2 dell'allegato I.01 del Codice, né di quella previamente suggerita dall'Autorità nella relazione illustrativa del bando tipo n. 1/2023, per l'individuazione del CCNL applicabile. Inoltre, tenuto conto di quanto rilevato dall'istante in merito alle ricerche effettuate sull'archivio dei contratti del CNEL e dei contenuti della documentazione di gara, va rilevato che il CCNL Multiservizi non risulta strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell'appalto, che afferiscono all'area socio-sanitaria e richiedono una specifica competenza e formazione professionale da parte degli addetti al servizio di trasporto in ambulanza (si richiama l'art. 2.7 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi del quale *"I servizi di trasporto oggetto della presente procedura dovranno essere erogati mediante impiego di personale formato, nel rispetto di quanto espressamente e dettagliatamente indicato nella D.G.R. 16 maggio 2017, n. X/5165. L'equipaggio di ogni ambulanza deve essere costituito da n. 1 autista e da n. 1 assistente in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. In ogni caso il soggetto erogatore del servizio si impegna a garantire che tutto il personale impiegato risulti adeguatamente formato all'utilizzo dei presidi e delle apparecchiature disponibili a bordo dei vari mezzi di trasporto ed adeguatamente informato relativamente alle procedure operative oggetto di contratto*);

RITENUTO, pertanto, che l'indicazione negli atti di gara del CCNL Multiservizi si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'allegato I.01 del Codice; tale indicazione, per un verso, determina una diversa e minore stima dei costi della manodopera e, dall'altro, non appare idonea a garantire una corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, tenuto conto della necessaria formazione professionale richiesta in capo agli addetti al servizio;



CONSIDERATO, quanto alla seconda doglianza, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la base d'asta non corrisponde necessariamente al prezzo di mercato e tuttavia è necessario che la sua determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili e acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020, n. 5634; 24 settembre 2019, n. 6355; 10 maggio 2017, n. 2168; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081). Occorre a tal fine considerare che la stazione appaltante deve garantire la qualità delle prestazioni, non solo in fase di scelta, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, ma anche nella fase di predisposizione degli atti di gara, ex articolo 30 del Codice (cfr. ANAC delibere n. 321 del 21 aprile 2021, n. 144 del 30 marzo 2022; n. 753 del 17 novembre 2021). Come è stato più volte altresì esplicitato, individuare una base d'asta congrua rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione e le valutazioni tecniche operate dall'amministrazione sono sindacabili nei limitati casi di complessiva inattendibilità o illogicità manifesta: sono pertanto da ritenere escludenti solo le clausole abnormi o irragionevoli che con assoluta e oggettiva certezza rendono aleatoria la remunerazione del servizio o estremamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica, e tali quindi da precludere la partecipazione (cfr. ANAC, delibera n. 241 del 23 marzo 2021; delibera n. 208 del 27 aprile 2022);

RITENUTO, alla luce delle memorie presentate dalla Stazione appaltante, che le valutazioni che hanno indotto a determinare la base d'asta, con particolare riferimento al costo dell'operatore a chiamata, appaiono supportate da una valutazione globale, che ha tenuto conto sia delle condizioni storiche di espletamento del servizio sia della necessità di prevedere una forma di remunerazione per il periodo di reperibilità. La scelta di mutuare l'importo dell'indennità di reperibilità dal CCNL Cooperative sociali (Contratto, peraltro, che l'istante ha dichiarato di applicare), in assenza di indicazioni nel CCNL Multiservizi, appare decisione non affetta da alcun vizio di manifesta illogicità o irragionevolezza;



## Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che:

- L'indicazione del CCNL Multiservizi si pone in contrasto con le previsioni dell'art. 11 e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 del Codice;
- La determinazione della base d'asta, con particolare riferimento alle modalità di stima del costo dell'operatore a chiamata, non appare affetta da alcun vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza.

La Stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara in oggetto e, in sede di riedizione della gara, a individuare il CCNL applicabile secondo il dettato dell'art. 2 dell'allegato I.01 del Codice e a determinare i conseguenti costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2025  
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente

## ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi (Articolo 11, commi 2 e 4)

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

### Articolo 2 - Identificazione del contratto collettivo applicabile

Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:

- a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
- b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.

Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

- a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
- b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

- a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
- b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.

I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.

#### Articolo 3 - Presunzione di equivalenza

Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

#### Articolo 4 - Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro

Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.

La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive
- e) eventuali ulteriori indennità previste.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:a) disciplina concernente il lavoro supplementare;

- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- e) durata del periodo di prova;

- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- l) monte ore di permessi retribuiti;
- m) disciplina relativa alla bilateralità;
- n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
- o) previdenza integrativa;
- p) sanità integrativa.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.

Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2- bis.

#### Articolo 5 - Verifica della dichiarazione di equivalenza

Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

(Allegato inserito dall'art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)

## **Ambito: 1. Approvvigionamento di beni e servizi**

### **Traccia n. 3**

#### **1) CONTESTO/SCENARIO**

Durante la fase di verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico in sede di gara a comprova dei requisiti generali di capacità a contrarre, veniva riscontrata la sussistenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte.

Il fatto non era stato dichiarato in DGUE.

Il RUP chiede linea istruttoria da seguire in base a quanto normato dall'art. 95 c. 2 d.lgs. 36/2023 in tema di esclusione non automatica dei concorrenti.

#### **2) COMPITO PER IL CANDIDATO**

Facendo riferimento alla documentazione fornita, il candidato rediga una relazione rivolta al proprio responsabile/dirigente/responsabile del procedimento in cui:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomentino con chiarezza, coerenza e sintesi.

#### **3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Estratto D.Lgs. n.36/23;
- 2) Sentenza TAR Lazio.

**DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 , n. 36**

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

**Vigente al : 23-9-2025**

Capo II

I requisiti di ordine generale

**Articolo 95**

Cause di esclusione non automatica

**1.** La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

**2.** La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

**3.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Pubblicato il 28/08/2025

N. 15873/2025 REG.PROV.COLL.

N. 04307/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4307 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal R.T.I., composto da SEA Servizi Ecologici Ambientali, Mandataria/Capogruppo e Iseda S.r.l., Mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Viterbo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

R.T.I., composto da GESENU - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A. e COSP Tecno Service Società Cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, viale B. Buozzi n. 51;

***per l'annullamento***

- del provvedimento prot. n. 25033/2025 del 28/02/2025, con cui il Comune di Viterbo ha disposto l'esclusione: *“dalla gara pluriennale per l'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, oltre eventuali mesi 24 (ventiquattro) secondo decisione dell'Amministrazione”*, del R.T.I. ricorrente, composto da SEA Servizi Ecologici Ambientali, S.r.l., Mandataria/Capogruppo (quota 51%) e Iseda S.r.l., Mandante (quota 49%), sul presupposto che: *“con riferimento alla SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. (CF 02720250840), mandataria del costituendo RTI, la certificazione di regolarità fiscale rispetto alle violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse, ai sensi dell'art 95, comma 2, D. Lgs. 36/2023, protocollo AGE.AGEDP-AG. REGISTRO UFFICIALE.157719 del 03/12/2024, ha dato esito negativo, risultando a carico della stessa una violazione non definitivamente accertata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo di € 17.389.012,31, di cui all'atto con identificativo TY5CRAR00049/2019, notificato in data 24/12/2019 e oggetto di contenzioso,”*;
- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare, ove occorra: delle note comunali prot. nn. 14376/2024 del 9 dicembre 2024, 150968 del 19/12/2024, 150270 del 17 dicembre 2024, 154075 del 30 dicembre 2024 e delle note dell'Agenzia delle Entrate – Agrigento prot. nn. 157719 del 3 dicembre 2024 e 7810/2025 del 22 gennaio 2025.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal R.T.I. ricorrente alle controparti (tra cui il R.T.I. aggiudicatario, secondo classificato) l'11 aprile 2025 e depositati in giudizio il successivo 14 aprile 2025:

della determinazione n. 676 del 19 marzo 2025, con la quale il Comune di Viterbo ha aggiudicato il servizio *de quo* al R.T.I. composto da GESENU S.p.A. Gestione Servizi Nettezza Urbana - Società per azioni e COSP Tecno Service Soc. Cooperativa;

con i secondi motivi aggiunti notificati alle controparti l'8/5/2025 e depositati in giudizio il 12/5/2025, il R.T.I. ricorrente ha domandato all'adito G.A. di dichiarare l'inefficacia del contratto eventualmente nelle more sottoscritto dal Comune di Viterbo con il R.T.I. aggiudicatario, nonché di conseguire, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., l'aggiudicazione e di stipulare il contratto d'appalto ovvero, in subordine, di disporre il risarcimento per equivalente del danno subito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo, dell'Agenzia delle Entrate e del R.T.I. GESENU - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A.- COSP Tecno Service Soc. Cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il R.T.I. ricorrente, con il gravame introduttivo del presente giudizio, impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento prot. n. 25033/2025 del

28/02/2025, con cui il Comune di Viterbo ha disposto l'esclusione *“dalla gara pluriennale per l'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, oltre eventuali mesi 24 (ventiquattro) secondo decisione dell'Amministrazione”*, del R.T.I. composto da S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali, S.r.l., Mandataria/Capogruppo (quota 51%) e Iseda S.r.l., Mandante (quota 49%), sul presupposto che: *“con riferimento alla SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. (CF 02720250840), mandataria del costituendo RTI, la certificazione di regolarità fiscale rispetto alle violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse, ai sensi dell'art 95, comma 2, D. Lgs. 36/2023, protocollo AGE.AGEDP-AG. REGISTRO UFFICIALE.157719 del 03/12/2024, ha dato esito negativo, risultando a carico della stessa una violazione non definitivamente accertata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo di € 17.389.012,31, di cui all'atto con identificativo TY5CRAR00049/2019, notificato in data 24/12/2019 e oggetto di contenzioso,”*.

Quest'ultimo atto, in particolare, è un avviso di accertamento per responsabilità solidale della SEA S.r.l. - cessionaria (con atto del 20/10/2014) del ramo di azienda della Società S.A.P. S.r.l. relativo all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti -, per i debiti tributari gravanti sull'azienda cedente (e su quella a essa subentrata Fashion S.r.l.) *“già sussistenti all'atto della cessione del ramo d'azienda”*, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Agrigento alla odierna ricorrente ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 4, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e contestuale avviso di iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ex art. 15 bis del d.P.R. 1973, n. 602, *“di tutti quegli importi già addebitati alla società cedente società S.A.P. (Società Appalti Pubblici) srl, dettagliati ai precedenti punti precedenti”*.

2. Il 5/5/2025 il R.T.I. controinteressato, già costituitosi in giudizio in data 17/4/2025, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto

non notificato anche al R.T.I. controinteressato, il quale, in qualità di: “*originario 2° graduato che, per effetto dell’impugnata esclusione, era divenuto 1° in graduatoria*”, era sicuramente portatore *ab initio* di un interesse qualificato uguale e contrario a quello dell’operatore economico escluso, con conseguente improcedibilità “derivata” dei (primi) motivi aggiunti proposti contro la determinazione di aggiudicazione a favore del medesimo R.T.I. controinteressato. Nel merito, quest’ultimo ha eccepito l’infondatezza dei motivi di gravame *ex adverso* articolati, chiedendone la reiezione.

3. Il 5/5/2025 il Comune di Viterbo, già costituitosi in giudizio in data 18/4/2025, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione nel merito del ricorso principale e del successivo ricorso per motivi aggiunti in quanto inammissibili e infondati in fatto e in diritto e per l’effetto di confermare i provvedimenti impugnati.

4. L’11/6/2025 l’Agenzia delle Entrate, già costituitasi in giudizio il 16/4/2025 per il tramite dell’Avvocatura erariale, ha depositato in giudizio un nuovo “*Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale*” (allegato AGE.AGEDP-AG.REGISTRO UFFICIALE.0075333.09-06-2025.U) riferita alla SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L., con il quale la Direzione Provinciale di Agrigento ha comunicato alla S.A. che: “*la richiesta di verifica indicata in intestazione ha prodotto [..]:*

- “*esito negativo*” - “*non risultano violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023*”, con la precisazione che: “*Il presente esito informativo sostituisce il precedente avente prot. n 157719 del 03/12/2024, con effetto dalla data di elaborazione della richiesta originaria presentata dal Comune di Viterbo in data 26/11/2024 prot. 154778*”.

Inoltre, dalla nota AGE.AGEDP-AG.REGISTRO UFFICIALE.0075333.09-06-2025.U, pure depositata, si apprende che dal predetto: “*esito informativo relativo alla*

*condizione di regolarità fiscale..è stato espunto l'atto di recupero TY5CRAR00049/2019 in quanto non recante l'intimazione al pagamento di somme.”*

Infine, l'esibita nota AGE.AGEDP-AG.REGISTRO UFFICIALE.0075347.09-06-2025.U chiarisce che: “[.]. *Allo stato attuale gli importi non risultano iscritti a ruolo attesa la non definitività dell'atto impositivo*”.

5. Il 13/6/2025 l'Agenzia delle Entrate ha versato agli atti del giudizio una memoria con la quale, proprio a seguito dell'adozione dei predetti atti, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere: *“relativamente all'impugnazione delle note dell'Agenzia delle Entrate – Agrigento prot. nn. 157719 del 3 dicembre 2024 e 7810/2025 del 22 gennaio 2025 impugnate con il ricorso introduttivo.”*

6. Il 16/6/2025 il R.T.I. ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul presupposto: *“che è evidente l'illegittimità del provvedimento di esclusione, posto che la ragione posta a suo fondamento è costituita dall'esistenza di una violazione grave in materia tributaria non definitivamente accertata risultante da un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate che è stata invece annullata in autotutela. Con la conseguenza, per quanto ovvia sia la precisazione che segue, che è venuto meno il fatto giuridico (attestazione fiscale di una violazione non definitivamente accertata) oggetto della valutazione discrezionale della s.a.”.*

7. In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

8. Il 21/6/2025 il Comune di Viterbo ha depositato una memoria di replica con la quale ha eccepito l'inammissibilità - per tardività della relativa proposizione - dei secondi motivi aggiunti, ribadendo la propria richiesta di reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi a esso aggiunti.

9. All'udienza pubblica del 2 luglio 2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Il Collegio ritiene utile premettere all'esame del ricorso introduttivo e dei primi e secondi motivi a esso aggiunti una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.

10.1 In particolare, le disposizioni del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, introducono misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina dell'art. 2560 c.c., comma 2, evitando che, attraverso il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, od anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l'originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie. Tali misure, che trovano giustificazione nella particolare rilevanza che il complesso dei beni destinati all'esercizio di una attività economica organizzata assume rispetto alla generale responsabilità patrimoniale cui il debitore è tenuto ai sensi dell'art. 2741 c.c., si risolvono nella previsione di una responsabilità solidale e sussidiaria del soggetto cessionario per i debiti tributari gravanti sul soggetto cedente, modulata secondo una diversa estensione correlata al legittimo affidamento ingenerato dalle informazioni fornite dalla Amministrazione finanziaria al soggetto cessionario, venendo la norma a distinguere nettamente la ipotesi di cessione d'azienda conforme a legge (art. 14, commi 1, 2 e 3) dal negozio di cessione d'azienda in frode al Fisco (art. 14, commi 4 e 5). Nel primo caso conformando la responsabilità del soggetto cessionario come sussidiaria (*beneficium excussionis*) e limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione della azienda o del ramo di azienda) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal soggetto cedente nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento dell'azienda o del ramo e nei due precedenti, nonché per sanzioni od imposte "già irrogate o contestate nel medesimo periodo" anche se relative a violazioni commesse anteriormente, e comunque entro i limiti del "debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione

*finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi?*”), secondo un criterio incentivante volto a premiare la diligenza del soggetto cessionario nell’acquisire dagli Uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto cedente nei confronti del Fisco (nel senso che: “*Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta*”); nel secondo caso (accordo fraudolento), escludendo espressamente ogni precedente limitazione di responsabilità del cessionario (art. 14, comma 4). In questa seconda ipotesi, cioè, la responsabilità del cessionario è solidale e illimitata, assumendo egli l’*idem debitum* del cedente.

11. Tanto premesso, nella fattispecie di cui è causa l’Amministrazione finanziaria ha accertato che non si vertesse in ipotesi di cessione conforme alla legge (art. 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 472/1997), bensì di cessione “*attuata in frode dei crediti tributari*” (art. 14, comma 4), con conseguente responsabilità non sussidiaria (non si applica il beneficio della preventiva escussione), ma solidale ed illimitata del cessionario, nella specie della SEA S.r.l. mandataria-capogruppo del R.T.I. ricorrente.

12. Va anche rammentato che il predetto avviso di accertamento (identificativo TY5CRAR00049/2019) è stato impugnato dalla SEA S.r.l. dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento – Sezione seconda – che ha respinto l’impugnativa proposta (limitandosi esclusivamente ad estromettere, dalla quantificazione della pretesa fiscale contenuta nell’atto impugnato, gli importi indicati dalla cartella di pagamento n. 720180001559756, avendo la SEA S.r.l., già nel giudizio di primo grado, documentalmente provato che la stessa risultava annullata con sentenza passata in giudicato), con sentenza n. 419 depositata il 26/4/2023. Parimenti, l’appello proposto avverso quest’ultima sentenza risulta respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione

14, con sentenza n. 4127 depositata il 30/5/2024, gravata con ricorso per Cassazione proposto dalla Società soccombente l'8 novembre 2024.

12.1 Inoltre, la predetta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della propria sentenza (n. 4127/2024), sul presupposto: *“che dalla documentazione in... atti non emergono elementi sufficienti a sostegno del periculum”*, con ordinanza n. 4051/2024 depositata il 16/12/2024.

12.3 Pertanto, l'avviso di accertamento *de quo* è attualmente pienamente valido ed efficace.

13. A fronte di questo quadro fattuale e giuridico, la S.A. ha inoltrato alla SEA S.r.l. una nota prot. n. 2646 del 9/01/2025, con cui: *“considerate le risultanze del certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento (AGE.AGEDPAG.REGISTRO UFFICIALE.0157719.03-12-2024.U) e la gravità dei fatti contestati, analizzata tutta la documentazione a supporto ad oggi trasmessa allo scrivente Ente, si chiede di fornire una analitica e motivata relazione in capo alla solidità societaria patrimoniale, economica e finanziaria per far fronte agli oneri economici connessi all'esecuzione dell'appalto attesa l'esposizione debitoria contestata dall'Agenzia dell'Entrate con atto di accertamento di responsabilità n. TY5CRAR00049/2019 notificato in data 24-12-2019”*.

14. Siffatta richiesta risulta riscontrata dalla SEA S.r.l. con una prima nota acquisita al n. 5693 del protocollo comunale in data 17/01/2025 e una seconda nota acquisita al n. 13582 del protocollo comunale in data 4/02/2025, le quali, tuttavia, non sono state reputate sufficienti dalla S.A. che le ha puntualmente confutate con il provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato alle controparti il 31 marzo 2025 e depositato in giudizio il 4 aprile successivo.

15. Non occorre indugiare sullo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalle difese, rispettivamente, del R.T.I. controinteressata GESENU - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A. e COSP Tecno Service Soc. Cooperativa e del Comune di

Viterbo, giacché il gravame si presenta infondato nel merito e, pertanto, va respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

16. Il R.T.I. ricorrente affida il ricorso introduttivo del giudizio e i (primi e secondi) motivi a esso aggiunti ai due mezzi di gravame di seguito riportati, peraltro espressamente graduando il secondo all'eventuale mancato accoglimento del primo.

17. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, e 95, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023; difetto di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

17.1 Ai fini della migliore comprensione di tale primo mezzo di gravame, è opportuno un richiamo della pertinente normativa.

17.2 L'art. 95 (cause di esclusione non automatiche), comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, detta le condizioni che devono sussistere affinché un'impresa concorrente ad una gara d'appalto possa essere esclusa dalla stessa in ragione della sua inaffidabilità derivante da uno stato di inadempimento (ancorché non definitivamente accertato) degli obblighi tributari e previdenziali su di essa gravanti. Recita il primo periodo della disposizione in commento: *“La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.”*

Con particolare riferimento agli obblighi tributari, il periodo successivo al primo dispone che: *“Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.”*

Dalla rilevata sussistenza di tale tipologia di violazioni (non definitivamente accertate) nasce, dunque, la facoltà (ancorché non l'obbligo) dell'Amministrazione aggiudicatrice di escludere l'operatore inadempiente dalla gara.

Il predetto Allegato II.10, recante *“Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)”*, all’art. 2. *“Ambito di applicazione”*, individua nel modo seguente la fonte degli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse, la cui inottemperanza integra la violazione rilevante ai fini escludenti:

- “a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;*
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;*
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*.

L’art. 3 dell’Allegato II.10 cit. si occupa, invece, di individuare la *“soglia di gravità”* per la determinazione della violazione fiscale rilevante, fissandola in un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto (o del *“valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre”*), e stabilendo che: *“in ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”*.

L’art. 4 dell’Allegato II.10 cit. dispone, a sua volta, che: *“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all’articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati”* (comma 1), e che: *“le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che*

*la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa”.*

17.3 Tanto premesso, rileva il Collegio che, con il primo mezzo di gravame articolato con il ricorso introduttivo e (in via derivata) con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, il R.T.I. ricorrente lamenta, in prima luogo, che l’avviso di accertamento notificato alla SEA S.r.l. (identificativo TY5CRAR00049/2019) non rientrerebbe in alcuna: *“delle ipotesi di cui all’art. 2 dell’Allegato II.10 al d.lgs n. 36/2023, non trattandosi di un atto tra quelli indicati alle lettere a), b) e c), né in alcuna delle condizioni di cui all’art. 95, comma 2, d.lgs n. 36/2023, posto che l’avviso notificato all’odierna esponente non costituisce una cartella di pagamento né contiene un atto impositivo di pagamento né una liquidazione di imposta né, tantomeno, una intimazione a pagare con indicazione del termine entro cui eseguire il pagamento; intimazione che, si ripete, è stata rinviata alla eventuale notifica di atti successivi.”*

17.4 Si tratta, tuttavia, di doglianza infondata, posto che il prefato avviso di accertamento n. TY5CRAR00049/2019 rientra senz’altro nella previsione di cui all’Allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023, art. 2, lett. a), trattandosi di un atto con cui è stata fatta valere una pretesa tributaria – precisamente individuata nei presupposti di fatto e di diritto e nel relativo ammontare - la cui fondatezza risulta accertata nel giudizio tributario (benché non via definitiva). E quest’ultima circostanza è dirimente ai fini del presente giudizio, posto che, anche a volere aderire all’impostazione tradizionale secondo cui l’avviso di accertamento è una mera *provocatio ad opponendum* (paradigmatica in questo senso è Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 25321 del 20/9/2024, secondo cui: *“la motivazione dell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria; invece, la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva*

*tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo (Cfr. Cass. n. 6325 del 2/03/2023).”), nella specie le contestazioni sollevate dalla SEA S.r.l. avverso l'avviso di accertamento *de quo* sono state disattese nell'ambito di ben due gradi di giudizio, che hanno confermato la validità dell'atto impositivo impugnato.*

17.5 Il che rende, a ben vedere, irrilevanti anche le (ulteriori) argomentazioni difensive attoree (peraltro, fatte proprie anche dal provvedimento adottato in autotutela dall'Agenzia delle Entrate, cfr. nota prot. n. 75333 del 976/2023) secondo cui, nella fattispecie di cui è causa, non si sarebbe al cospetto di una (grave) violazione tributaria non definitivamente accertata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto l'avviso di accertamento prot. TY5CRAR00049/2019: *“non contiene un termine per adempiere”* né la somma da essa recata risulta iscritta a ruolo. Afferma, in particolare, la Società ricorrente che, anche laddove essa: *“avesse voluto provvedere al pagamento dei carichi tributari della S.A.P. s.r.l., non vi avrebbe potuto provvedere stante l'inesistenza di una intimazione di pagamento e/o di un termine entro cui eseguire il pagamento.”*

17.6 Si tratta, tuttavia, di affermazioni palesemente infondate, già alla stregua della generale considerazione per la quale un'obbligazione priva di termine per l'adempimento non è un'obbligazione inesigibile, come vorrebbe il R.T.I. ricorrente, ma, al contrario, un'obbligazione esigibile immediatamente giusta la previsione di cui all'art. 1183 c.c., che detta la regola *quod sine die debetur statim debetur*, pertanto in mancanza dell'apposizione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione trova applicazione la regola dell'immediata esigibilità della prestazione che ne costituisce l'oggetto (nella specie, pecuniaria).

E l'avviso di accertamento di che trattasi è a tal punto cogente che con esso l'A.F. preannuncia l'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art. 15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale consente, in caso di fondato pericolo per la

riscossione (art. 11 d.P.R. n. 602/1973), di procedere in via straordinaria alla iscrizione a ruolo e, quindi, alla riscossione dell'intero ammontare dell'importo fissato nell'avviso di accertamento (nonché degli interessi e delle sanzioni) sin dalla notifica dello stesso e in pendenza del termine di 60 giorni, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari *ex art.15 d.P.R. cit.*

Del resto la cogenza e la lesività dell'avviso di accertamento emesso dall'amministrazione finanziaria sono confermate dalla sua impugnazione davanti al giudice tributario il quale, in coerenza con l'impostazione di parte ricorrente, non ha mai dubitato della riconducibilità di tale atto nel novero di quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 546/92.

17.7 Le predette considerazioni, unitamente all'insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità secondo il quale: *“L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa. In altri termini, dalla motivazione dell'avviso deve emergere una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio.”* (sentenza Corte di Cassazione, V Sezione Civile, n. 300391 del 21/11/2018) inducono a ritenere che l'avviso di accertamento di responsabilità *ex art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997* più volte citato integri gli estremi di una pretesa fiscale compiutamente formulata e, come tale, sicuramente valutabile al fine di verificare la sussistenza, in concreto, della causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 a carico del R.T.I. ricorrente.

17.8 Ma vi è di più. Infatti, alla stregua dell'art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso (*come nella specie*, sentenza n. 419 depositata il 26/4/2023), il ricorrente deve versare i 2/3 del tributo (e delle sanzioni irrogate), mentre la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado sfavorevole al contribuente (*come nella specie*, sentenza n. 4051 del 30/5/2024, come tale anteriore anche alla “prima” certificazione di regolarità fiscale protocollo AGE.AGEDP-AG. REGISTRO UFFICIALE.157719 del 3/12/2024) rende esigibile l'intero ammontare stabilito con la stessa.

Ne deriva che, a fronte di siffatti dati, deve in ogni caso ritenersi superata l'allegazione di parte ricorrente (fatta propria, come anticipato, dall'A.F. con le note n. 75333 del 9/6/2025 e n. 75347 del 9/6/2025), secondo la quale la SEA S.r.l. non avrebbe provveduto al pagamento del debito tributario accertato, stante l'assenza di un termine per l'adempimento dello stesso inutilmente decorso e la mancata riscossione coattiva della medesima somma da parte dell'A.F. “*attesa la non definitività dell'atto impositivo*”, essendosi, al contrario, verificati (già alla data del 30/5/2024) i presupposti per la relativa esigibilità.

17.9 Ne discende, pertanto, che, in disparte ogni considerazione sulla mancata esecuzione delle predette sentenze, in ogni caso non può revocarsi in dubbio che quella da esse accertata (ancorchè non definitivamente, stante la pendenza del ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza del Giudice Tributario di secondo grado) è una violazione grave dell'obbligo gravante sulla SEA S.r.l. di soddisfare i debiti tributari della sua dante causa. Tanto più che, come si evince *ex actis*, in data 30 maggio 2017 la società SAP è cessata, mentre la Società Fashion S.r.l., a essa subentrata, è stata dichiarata fallita il 23 maggio 2019.

17.10 Osserva, infatti, il Collegio che, per condivisibile giurisprudenza: “*l'accertamento dei presupposti di applicazione delle cause escludenti è apprezzabile dalla stazione appaltante sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all'accertamento svolto, essendo basate sulla*

*valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un'attività connotata da discrezionalità tecnica, basata sul giudizio di verosimiglianza, sindacabile da questo Giudice per manifesta irragionevolezza o difetto dei presupposti di fatto.” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 2/8/2024, nr. 6944)*

Conseguentemente, il Collegio ritiene che la sopravvenuta valutazione della Agenzia delle Entrate - di segno contrario rispetto a quella originariamente manifestata con la certificazione di regolarità fiscale protocollo AGE.AGEDP-AG. REGISTRO UFFICIALE.157719 del 03/12/2024 - non comporta l'illegittimità del provvedimento di esclusione gravato, non avendone la certificazione adottata in seconda battuta (prot. n. 75333 del 9/6/2025) fatto venire meno il presupposto di fatto (rappresentato dalla esistenza di una forte esposizione debitoria della SEA S.r.l. nei confronti del Fisco accertata in due gradi di giudizio, rivelatrice, altresì, di una condotta fraudolenta della stessa Società), che ragionevolmente la S.A. ha ritenuto integrante i presupposti di una grave violazione tributaria rilevante ai fini della esclusione del R.T.I. ricorrente dalla procedura d'appalto di che trattasi *ex art. 95, comma 2, cit.*

Per altro, la valutazione operata dall'Agenzia delle entrate con la nota del 04/06/25 non fornisce un'esaustiva motivazione in ordine alle ragioni per cui, in contrasto con la valutazione operata dall'ente con l'atto del 03/12/24, l'atto di recupero TY5CRAR00049/2019 è stato espunto dall'*“esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale”*.

Nella memoria depositata in giudizio il 13/06/25 l'Agenzia delle entrate, in proposito, evidenzia che *“nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta dalla struttura centrale dell'Agenzia in considerazione dei motivi di ricorso, è emerso che non appariva integrata la fattispecie di “violazione non definitivamente accertata ai sensi dell'allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023,” perché l'atto di accertamento in questione non contiene la previsione del termine entro cui provvedere al soddisfacimento della pretesa tributaria. Sia l'assenza di tale elemento che la*

*mancata disposizione di iscrizione a ruolo a titolo straordinario, preannunciata nel medesimo atto, rendono non applicabile quanto disposto dall'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023"* (pag. 10).

Tale iter argomentativo, di dubbia ammissibilità ai fini del supporto della legittimità della nota del 04/06/25, costituendo inammissibile motivazione postuma della stessa, non può, comunque, nel merito, essere condiviso alla luce delle considerazioni in precedenza esplicitate circa l'ininfluenza, ai fini del riscontro della causa di esclusione, della dedotta assenza di un termine per l'adempimento; in proposito, si richiama l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il giudice amministrativo ha la possibilità di sindacare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario), nell'ambito del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione dell'Agenzia delle entrate e, comunque, ogni valutazione ivi dalla stessa effettuata, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (Adunanza Plenaria n. 7/2024 e sentenze ivi richiamate).

18. Il R.T.I. ricorrente, poi, sempre con il primo mezzo di gravame, contesta la prefata richiesta della S.A. di: *“fornire una analitica e motivata relazione in capo alla solidità societaria patrimoniale, economica e finanziaria per far fronte agli oneri economici connessi all'esecuzione dell'appalto”*, ritenendo che, in tal modo, la S.A. avrebbe surrettiziamente introdotto un requisito di capacità economico-finanziaria non previsto quale condizione di partecipazione nel Disciplinare di gara.

18.1 Si tratta, tuttavia, di doglianza destituita di fondamento, posto che deve ravvisarsi proprio nella posizione di grave irregolarità fiscale della S.E.A. S.r.l. – a oggi accertata con avviso che è stato reputato fondato nell'ambito di ben due gradi di giudizio – la ragione della prudente e condivisibile richiesta della S.A. rivolta alla medesima Società di dimostrare il possesso di mezzi patrimoniali e finanziari tali da consentirle, comunque, di espletare adeguatamente e puntualmente il servizio

oggetto dell'affidamento di che trattasi, anche a tutela dell'interesse pubblico soddisfatto da quest'ultimo.

18.2 Inoltre, in merito vi è giurisprudenza sia del Consiglio di Stato sia di merito (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza del 24 luglio 2023, n. 7219; T.A.R. Catania, Sezione III, 9 novembre 2023, n. 3322), che afferma la correttezza dell'operato della S.A. che, a fronte di una violazione fiscale grave ancorchè non definitivamente accertata, si attivi, in sede di soccorso istruttorio, a chiedere ulteriori rassicurazioni all'operatore economico interessato.

19. Del pari, va esente da censure di illegittimità la valutazione negativa operata dalla S.A. dei riscontri in merito forniti dalla Società ricorrente, ritenendo che: *“la società SEA s.r.l., in sede di contraddittorio, non ha fornito elementi sufficienti a provare la propria solidità economico/finanziaria, tale da garantire la sua capacità di far fronte agli oneri economici connessi all'esecuzione della quota di servizi che si è impegnata ad eseguire nell'ambito del RTI, nonostante l'esposizione debitoria (cfr. doc. 11); infatti, la stessa, a comprova della sua asserita possibilità di godere di un incasso annuale pari ad € 16.304.299,94 “che consentirebbe di adempiere al debito tributario, anche attraverso forme di rateizzazione e/o rottamazione”, si è limitata ad elencare solamente una lista di contratti di cui è titolare senza indicarne la durata, in aggiunta per lo più risalenti nel tempo e pertanto verosimilmente prossimi alla scadenza (cfr. doc. 11)”*.

19.1 Sul punto il Collegio ritiene di poter far proprie le puntuali eccezioni sollevate dalla resistente A.C. (e non oggetto di specifica contestazione da parte del R.T.I. ricorrente *in parte qua*), a tenore delle quali: *“Né vale a ritenere - come pure adombra la ricorrente -, che vi sia stata una presunta carenza di istruttoria nella mancata richiesta di chiarimenti circa l'effettiva durata dei contratti indicati da SEA nella nota del 04/02/2025 (cfr. doc. 9) a dimostrazione del fatto che la stessa sarebbe stata in grado di tener fede ai propri obblighi contrattuali.*

*Ed invero, fermo il fatto che i contratti in corso ed il relativo fatturato non sono elementi di per sé idonei a provare la solidità finanziaria, deve altresì considerarsi che l'Amministrazione ha "autonomamente" effettuato le dovute verifiche attraverso la consultazione dei CIG collegati a ciascuno dei contratti indicati dalla SEA s.r.l., dalle quali è emerso che gli stessi fossero o scaduti o di imminente scadenza o comunque di durata ben inferiore all'arco temporale del contratto oggetto di affidamento.*

*Basti, infatti, a tal fine rilevare che: 1) il contratto con A.R.O. Campofelice di Roccella – Lascari (CIG 6828634F07) è stato stipulato nel 2017, con una durata di 5 anni; 2) i contratti con S.R.R. Agrigento Provincia Est. (CIG 7322554AB6) e A.R.O. Canicattì-Camastra (CIG 655867884C) sono stati stipulati nel 2018, con una scadenza e/o una durata limitata rispetto al ben più lungo orizzonte temporale del contratto di cui al presente giudizio, poiché hanno rispettivamente durata pari a 5 e 7 anni; 3) il Contratto con S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord (CIG 7668535346) è stato stipulato nel 2020, con una scadenza prossima, poiché di durata massima complessiva pari a 5 anni (3 + 2 eventuale rinnovo); 4) i contratti stipulati con il Comune di Sciacca (CIG B1B04E2FA7) e con il Comune di Comitini (CIG B1E53F786B) risalgono al 2024 ed hanno entrambi una durata di 12 mesi.*

*Nessun difetto di istruttoria, dunque, v'è stato; anzi l'Amministrazione resistente si è fatta parte attiva e diligente verificando ciascuno dei contratti adottati dalla ricorrente; ne è risultato che tutti i contratti – anche volendo immaginare che trovi (o abbia trovato) applicazione la proroga e/o il rinnovo – erano prossimi alla scadenza (se non già scaduti).*

*1.2.3. Del tutto priva della capacità di inficiare la legittimità del provvedimento di esclusione è, peraltro, l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui "giacché si sta formulando una prognosi sul futuro, è prevedibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che i contratti che scadono siano sostituiti da quelli nuovi, che la ricorrente si aggiudicherà nell'esercizio dell'attività di impresa".*

*L'argomentazione, infatti, è priva di ogni possibile pregio e nulla aggiunge a sostegno della tesi ricorrente.*

*L'argomentazione, infatti, poggia essenzialmente su una previsione di probabilità che peraltro non tiene conto, tra le altre cose, né del fatto che l'aggiudicazione di una gara è in generale indipendente dalla volontà del concorrente, né della sussistenza della violazione fiscale non definitivamente accertata di che trattasi, che potrebbe incidere proprio sull'auspicata aggiudicazione delle gare future.”*

20. Il R.T.I. ricorrente contesta, altresì, il gravato provvedimento di esclusione anche nella parte in cui rileva che: *“La Sea Srl in sede di presentazione dell’offerta, allegando il “documento di gara unico europeo” (DGUE) ha espressamente dichiarato di avere “soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali” omettendo di informare tempestivamente la stazione appaltante delle sue pendenze tributarie. Detta omissione viola l’obbligo disposto dall’art. 96 comma 14 secondo cui l’operatore economico ha l’obbligo di comunicare all’ente appaltante la sussistenza dei fatti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti e rileva ai fini della valutazione della condotta dell’operatore, oltre che ai fini dell’applicazione dell’art. 97 del medesimo D. Lgs.”*, ritenendo che, *au contraire*, nella specie non sussistesse alcun obbligo dichiarativo in capo alla SEA S.r.l.

20.1 Anche questa censura, però, come le precedenti non coglie nel segno.

20.2 Il comma 14 dell’art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 sancisce il generale obbligo dell’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti e provvedimenti che possono integrare cause di esclusione automatica o non automatica *ex artt.* 94 e 95 del medesimo testo legislativo, in ossequio ai doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione che informano i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. E se è pur vero che: *“l’aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”* non costituisce più un’autonoma causa di esclusione (facoltativa) dalla partecipazione alla procedura d’appalto (non essendo stato riprodotto nel nuovo ordito normativo del vigente c.a.p. la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016), e neppure rileva di per

sé quale illecito professionale, potendo al più rilevare “*ai sensi del comma 4*” dell’art. 96 cit., cioè ai fini della valutazione della gravità di un illecito professionale autonomamente sussistente *ex art.* 98, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, cionondimeno è innegabile che nel valutare la portata escludente della vicenda non comunicata e la sua incidenza sull’affidabilità e integrità del concorrente, la S.A. possa anche valorizzare la condotta omissiva tenuta da quest’ultimo.

20.3 Rimane, infatti, valida, proprio alla luce dell’esplicita previsione di cui all’art. 96, comma 14, cit., la massima giurisprudenziale secondo cui: “*Sussiste in capo ai concorrenti l’onere di comunicare alla stazione appaltante tutte le vicende attinenti lo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire di valutare la loro eventuale incidenza sulla reale affidabilità, morale e professionale. [...] Va peraltro osservato che l’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita; le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso in capo alle imprese partecipanti di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte. L’operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione, come in questo caso è avvenuto, dalla stazione appaltante.*” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 2/8/2024, n. 3336).

20.4 E non vi è dubbio che, nel caso di specie, il R.T.I. ricorrente abbia mancato di comunicare alla S.A. informazioni sicuramente rilevanti (aventi ad oggetto un avviso di accertamento di ben € 17.389.012,31, notificato il 24/12/2019), tenendo una condotta omissiva evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità del medesimo R.T.I. nella vicenda qui all’esame, oltre che violativa del fondamentale principio della reciproca fiducia codificato oggi dall’art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre: *“Per il principio di autoresponsabilità l'autore di dichiarazioni negoziali è assoggettato agli effetti di esse, secondo il loro oggettivo significato e secondo le normali conseguenze che ne derivano, non potendo, poi, dolersi delle conseguenze che derivino dalle stesse, una volta verificate in sede di controllo successivo (Tar Lazio, Roma, sez. II, 22 maggio 2020, n. 5436). E, invero, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici i requisiti di moralità dell'impresa che vi partecipi "debbono apparire, alla stazione appaltante, ab origine certi e inequivoci"; con la conseguenza che "in relazione a questi principi si impone ai concorrenti di dichiarare tutti i fatti e i dati che possono rilevare ai fini del giudizio di affidabilità morale spettante alla stazione appaltante" sicché essi "sono onerati di verificare in via preventiva, cioè prima di formulare l'offerta in sede di gara, ogni circostanza che possa ostare all'aggiudicazione del contratto" (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 13 marzo 2017, n. 409).”* (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, n. 6705 del 4/6/2021).

Non v'è dubbio, pertanto, che la SEA S.r.l. sia venuta meno a un preciso obbligo su di essa gravante, e cioè quello di dichiarare l'esistenza di una pretesa (peraltro, dal cospicuo ammontare) vantata nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria, per modo che, (anche) alla luce del principio di autoresponsabilità, le conseguenze della predetta condotta debbono ricadere nella sua sfera giuridica.

20.5 Né può plausibilmente annettersi alcuna efficacia esimente all'affermazione di parte ricorrente secondo cui quest'ultima non avrebbe comunicato, in sede presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (con scadenza il 29/4/2024), l'esistenza del predetto avviso di accertamento, poiché quest'ultimo *“risultava sospeso con Ordinanza n. 266/2024 del 25/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.”*

La circostanza, infatti, che quest'ultimo Giudice – dinanzi al quale la SEA S.r.l. aveva impugnato la prefata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, n. 419/2023, di *reiezione* del ricorso proposto avverso l'accertamento fiscale di che trattasi - avesse sospeso l'esecuzione dell'atto impugnato (impedendo, in sostanza, l'iscrizione a ruolo della somma con esso accertata), non integra con tutta evidenza

– né logicamente né giuridicamente - un motivo idoneo a escludere l'obbligo della SEA S.r.l., *ex art. 94, comma 14, cit.*, di comunicare la sussistenza della causa di esclusione *de qua*, rappresentata, appunto, da una violazione fiscale grave non definitivamente accertata, quale è sicuramente la pretesa tributaria fatta valere con l'avviso di accertamento ancora *sub judice*.

20.6 Peraltro, come puntualmente messo in rilievo nel provvedimento di esclusione impugnato, essendo il valore dell'appalto oggetto di gara al netto dell'IVA pari ad € 51.699.211,23 (dei quali € 26.366.597,70 di spettanza della SEA s.r.l. come mandataria), e il valore complessivo dell'appalto al netto dell'IVA (comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi) pari ad € 76.486.958,72 (dei quali 39.008.348,90 di spettanza della SEA s.r.l. come mandataria), è evidente come il valore dell'accertamento notificato alla SEA S.r.l., pari a € 17.389.012,31 (o, comunque, pari a € 15.763.770,64, anche volendo considerare l'annullamento della cartella di pagamento n. 720180001559756, di € 1.625.241,67, operato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento), sia notevolmente superiore al 10% del valore della prestazione assunta dall'operatore economico quale mandataria - capogruppo del R.T.I. ricorrente; con il che risulta ampiamente superata la soglia di gravità di cui al predetto art. 2 dell'Allegato II.10 del D. Lgs. n. 36/2023.

30. Il R.T.I. ricorrente, infine, sostiene che la S.A. avrebbe dovuto, nell'istruttoria finalizzata all'adozione del gravato provvedimento di esclusione, valutare anche le ragioni del ricorso proposto in Cassazione contro la sentenza n. 4127, depositata il 30/5/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 14, come visto, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la mentovata sentenza del Giudice di prime cure.

30.1 In particolare, il R.T.I. ricorrente ritiene che la S.A. avrebbe dovuto scrutinare la fondatezza del V motivo di ricorso: “*col quale è stata dedotta l'apoditticità delle conclusioni cui è giunta la corte territoriale di appello..sub specie di inapplicabilità dell'art. 14 d. lgs. n.*

*472/1997 – e, quindi, la la falsa applicazione fattane dall’Amministrazione finanziaria – dal momento che, in negativo, nessuna prova del consilium fraudis è stata ex adverso fornita, e, in positivo, vi sono numerosi indici (su tutti: 1) valore residuo del patrimonio rimasto in capo alla cedente sufficiente a coprire i debiti tributari, vds. perizia del 6 aprile 2021, doc. 21; 2) trasferimento alla cessionaria dei debiti facenti capo al ramo di azienda risultanti dai libri contabili) che escludono la possibilità di ritenere fraudolenta l’operazione”.*

30.2 Il motivo di gravame, ancora prima che infondato, è inammissibile, in quanto – stando ad esso - la S.A. avrebbe dovuto invadere le attribuzioni di un altro ordine di giurisdizione, entrando nel merito della questione controversa pendente dinanzi alla Corte di Cassazione (peraltro, già risolta in senso negativo alla mandataria-capogruppo del R.T.I. ricorrente nell’ambito dei due precedenti gradi di giudizio), e statuire l’infondatezza della ricostruzione in termini di operazione fraudolenta della cessione del ramo d’azienda dalla S.A.P. S.r.l. alla SEA S.r.l. operata dall’Amministrazione finanziaria.

30.3 Come, tuttavia, correttamente eccepito sia dalla resistente A.C. sia dal R.T.I. controinteressato, un simile scrutinio non rientra – né potrebbe mai rientrare – nel perimetro dei poteri riconosciuti alla Stazione appaltante in sede di valutazione della ricorrenza, in concreto, della causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 2, D Lgs. n. 36/2023, a carico di un concorrente.

40. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 del D. Lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

40.1 Come anticipato, questo secondo mezzo di gravame è esplicitamente dedotto dal R.T.I. ricorrente in subordine (Ad. Pl. n. 5/2015) al primo: “cioè solo in caso di reiezione del primo motivo di gravame”, con la conseguenza che, avendo il Collegio rigettato il primo, s’impone di scrutinare la fondatezza della seconda censura, a tenore della quale, poiché: “l’impresa mandante, non attinta da alcun provvedimento come quello di specie, sarebbe comunque nelle condizioni di sostenere da sola i costi relativi alla completa

*esecuzione dell'appalto, potrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 97, comma 2, d. lgs. n. 36/2023, ai sensi della quale "se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata" [...] Nel caso di specie, la mandante è iure proprio in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, sicché l'eventuale venire meno di uno dei requisiti di ordine generale in capo alla mandataria non avrebbe altro effetto se non la prosecuzione dell'appalto a cura della sola mandante, che assumerebbe su di sé anche la parte del servizio che prima faceva capo alla mandataria".*

40.2 Tuttavia, neppure questo motivo di doglianza coglie nel segno, posto che nella specie non può trovare applicazione il meccanismo sostitutivo disciplinato dall'art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, atteso che, in base a ciò che emerge dal provvedimento di esclusione impugnato e da quanto sinora rappresentato, il raggruppamento ricorrente non ha comunicato la sussistenza del motivo escludente in sede di presentazione dell'offerta (pur essendosi esso verificato in data sicuramente anteriore, come visto), neppure quindi ha comprovato di avere adottato misure rimediali prima di quella data ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 36 del 2023, che è appunto connotata dal fatto che la causa escludente si verifichi "*prima della presentazione dell'offerta*" (mentre non è invocabile, nella specie, come pure vorrebbe il R.T.I. ricorrente, ancorchè in maniera del tutto infondata perché smentita dalle risultanze documentali, la fattispecie di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 97 cit.).

40.3 L'art. 97 del D. Lgs. n. 36 del 2023 ammette infatti, a certe condizioni, che il raggruppamento concorrente possa sostituire o estromettere i propri componenti, nella prospettiva comunque dell'unitarietà e dell'immodificabilità dell'offerta (è "*fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata*", così il comma 2).

Tale disposizione, secondo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nello «*Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"*» (alle pag. 144 e seguenti), per quanto concerne il comma 1, come emerge dalla lett. s) della legge-delega («*Revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori*»), si prefigge l'obiettivo di attuare l'art. 63 par. 1 comma 2 della direttiva n. 2014/24/UE, nell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia (sez. IX, 3 giugno 2021, in causa C-210/2020), secondo cui la norma *de qua*: «*osta a una normativa nazionale in forza della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto*».

Sempre secondo la Relazione citata: «*L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato perimetrato, nel rispetto dell'art. 63 della direttiva, con riferimento alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, comprese le cause di esclusione riguardanti le irregolarità fiscali e contributive (a differenza dell'istituto del self cleaning, che le esclude (...))*»; «*quanto alla procedimentalizzazione della facoltà di sostituzione, si è optato per una disciplina "snella": a fronte dell'onere dell'operatore economico di comunicare tempestivamente il verificarsi della causa di esclusione e delle misure adottate (o dell'intenzione di adottarle se sono venute meno in corso di gara o prima e l'operatore economico ha comprovato l'impossibilità di porvi rimedio per tempo) ed è stato ribadito nel successivo comma 2 che la intempestività della adozione delle misure comporta l'esclusione*».

Richiamata la disciplina eurounitaria di riferimento, il comma 1 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che: «*il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri*»:

*a) in sede di presentazione dell'offerta:*

*1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;*

*2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;*

*b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta”.*

Il successivo comma 2 dispone che: *“se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata”.* Le misure prese sono valutate dalla stazione appaltante e: *“se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto”*, mentre *“Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata”* (sempre il comma 2).

40.4 Pertanto nel caso, come quello di specie, in cui la causa escludente si è pacificamente verificata *“prima della presentazione dell'offerta”*, e risulta quindi integrata la fattispecie di cui alla lett. a del comma 1 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il raggruppamento è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, in sede di presentazione dell'offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato (n. 1), e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l'estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata, o l'impossibilità di adottarle prima della presentazione dell'offerta (n. 2).

40.5 Che detta prescrizione non sia stata osservata dal R.T.I. ricorrente non è seriamente contestabile: esso, infatti, avente come mandataria la S.E.A. S.r.l., incorsa in una violazione fiscale grave ancorchè non definitivamente accertata, contestata con avviso di accertamento di responsabilità *ex art.* 14, comma 4, D. Lgs. n. 472/1997 notificato in data 24/12/2019, non ha comunicato tale causa escludente in sede di presentazione dell'offerta, nè ha comunicato in tale sede la misura adottata (estromissione della mandataria o sua sostituzione ai sensi del comma 2 dell'art. 97 cit.) ovvero il motivo dell'impossibilità di farvi fronte prima di detta presentazione, come, invece, avrebbe dovuto, con la conseguenza che nella fattispecie di cui è causa non possono ritenersi integrati i requisiti della fattispecie sanante di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

50. Per le ragioni innanzi illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio, integrato dai primi e secondi motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto in quanto infondato.

60. Le spese del presente giudizio seguono, *ex art.* 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune di Viterbo e del raggruppamento controinteressato.

Sussistono, poi, giusti motivi per compensare le spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai primi e secondi motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Viterbo e del R.T.I. controinteressato - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A.- COSP Tecno Service Soc. Cooperativa, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ognuna

delle predette parti resistenti, in complessivi € 4.000 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge.

Spese compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giuseppe Licheri, Referendario

Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Vincenza Caldarola**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Francavilla**

**IL SEGRETARIO**

## **Ambito 1 - Approvvigionamento beni e servizi**

### **Traccia 4**

#### **1) CONTESTO/SCENARIO**

Il Centro di ricerca “GenLab” del Dipartimento di Biotecnologie ha avviato un nuovo progetto sperimentale finanziato da fondi europei. Per avviare le attività, è necessario approvvigionare una serie di materiali di consumo (pipette, reagenti chimici, provette, guanti, ecc.) entro 30 giorni, rispettando i vincoli di budget e le normative sugli acquisti pubblici.

Tenendo conto della documentazione fornita, redigere una relazione rivolta al dirigente responsabile del servizio in cui:

#### **2) COMPITO PER IL CANDIDATO**

Facendo riferimento alla documentazione fornita, il candidato rediga una relazione rivolta al proprio responsabile/dirigente/responsabile del procedimento in cui:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

#### **3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Documento descrittivo e analisi giuridica;
- 2) Lettera di richiesta;
- 3) Foglio patti e condizioni.

## **Documento 1: Documento Descrittivo e Analisi Giuridica**

Il responsabile del laboratorio invia una richiesta urgente all'ufficio che è chiamato ad occuparsi dell'approvvigionamento, indicando:

L'elenco dei materiali con quantità stimate

Il budget disponibile: €15.000

La necessità di ricevere i materiali entro 30 giorni

La preferenza per fornitori già accreditati

Tuttavia:

Alcuni materiali non sono disponibili presso i fornitori abituali

Il tempo per avviare una gara è limitato

Alcuni prodotti richiedono certificazioni specifiche

## **Documento 2: Lettera di richiesta**

Oggetto: Lettera di richiesta di materiali di consumo per il laboratorio di biotecnologie [...]

Con la presente siamo a richiedere la fornitura del seguente materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività quotidiane presso il laboratorio di [...]

pipette [modello]

reagenti chimici (tipologia)

provette

guanti

[...]

Vi preghiamo di volerci confermare la disponibilità dei suddetti articoli e di indicarci i tempi previsti per la consegna tenuto conto dell'urgenza di poter disporre del materiale.

Qualora fosse necessario compilare un modulo d'ordine o seguire una procedura specifica, vi chiediamo cortesemente di fornirci le istruzioni.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

### **Documento 3: Foglio patti e condizioni**

Tra il Dipartimento di Biotecnologie (di seguito “Committente”) e [Nome Fornitore] (di seguito “Fornitore”), si conviene quanto segue:

Oggetto: Fornitura di materiali di consumo per laboratorio, come da elenco allegato.

Importo: €15.000 (quindicimila/00), IVA esclusa.

Tempi di consegna: Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni data fattura, previa verifica conformità merce.

Certificazioni: Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti alle normative ISO 9001 e ISO 3485.

Garanzie: Il Fornitore si impegna alla sostituzione gratuita di eventuali prodotti difettosi entro 10 giorni.

Penali: In caso di ritardo nella consegna, si applica una penale pari al 2% dell'importo per ogni settimana di ritardo.

Risoluzione: Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempienza grave.

Letto, confermato e sottoscritto.

## **Ambito 1 - Approvvigionamento beni e servizi**

### **Traccia n. 5**

#### **1) CONTESTO/SCENARIO**

Il Dipartimento di [...] ha previsto l'allestimento di nuovi uffici presso il piano rialzato della sede centrale. Gli arredi sono già stati selezionati in base al progetto esecutivo, ma i lavori edili non sono ancora conclusi e la consegna non può avvenire nei tempi previsti dal fornitore. Il dirigente ti affida il compito di gestire la procedura di approvvigionamento, includendo un servizio di stoccaggio temporaneo fino alla disponibilità dei locali.

#### **2) COMPITO PER IL CANDIDATO**

Tenendo conto della documentazione fornita, redigere una relazione rivolta al dirigente responsabile del servizio in cui:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenta con chiarezza, coerenza e sintesi.

#### **3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Documento descrittivo e analisi giuridica;
- 2) Elenco degli arredi da acquisire e per i quali provvedere al deposito nelle more della regolare esecuzione dei lavori in considerazione del ritardo non previsto;
- 3) Foglio patti e condizioni;
- 4) Bozza determina.

### **Documento 1: Documento Descrittivo e Analisi Giuridica**

Il responsabile dei lavori invia una comunicazione urgente all'ufficio che è chiamato ad occuparsi dell'approvvigionamento, segnalando un ritardo dei lavori da compiere.

Le necessità iniziali erano state segnalate in quanto segue:

- ☐ L'elenco dei materiali con quantità stimate
- ☐ Il budget disponibile: €15.000
- ☐ La necessità di ricevere i materiali entro 30 giorni

**Documento 2: Elenco degli arredi da acquisire e per i quali provvedere al deposito nelle more della regolare esecuzione dei lavori in considerazione del ritardo non previsto**

**Tipo di Arredo Quantità Note**

Scrivanie 12 Standard 160x80 cm, con passacavi

Sedie da ufficio 14 Ergonomiche, con rotelle

Sedie per ospiti 8 Fisse, imbottite

Armadi metallici 4 Con serratura, altezza 2 m

Cassettiere 10 Su ruote, 3 cassetti

Tavolo riunioni 1 Ovale, 3 m di lunghezza

Sedie riunioni 10 Coordinate al tavolo

Librerie 3 Aperte, 5 ripiani

**Tipo di Arredo Quantità Note**

Porta documenti verticali 6 In metallo, per archiviazione

Appendiabiti 2 A piantana

Pannelli divisori 5 Fonoassorbenti, altezza 160 cm

Mobile reception 1 Con piano rialzato e spazio PC

[...]

### **Documento 3: Foglio patti e condizioni**

#### **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

Tra il [...] e [Nome Fornitore] (di seguito “Fornitore”), si conviene quanto segue:

1. Oggetto: Fornitura di arredi da ufficio per il dipartimento di [...], come da elenco allegato, compreso \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ deposito per il periodo necessario in relazione alla fine e regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione.
2. Importo stimabile considerato l'onere sopravvenuto del deposito: €20.000 (quindicimila/00), IVA esclusa.
3. Tempi di consegna: Entro 10 giorni, in relazione alla sottoscrizione del presente accordo, dal momento \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_ con i lavori finiti e verificati, sarà fatta richiesta al fornitore.
4. Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni data fattura, previa verifica conformità merce.
5. Certificazioni: Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti alle normative ISO 9001 e ISO 13485.
6. Garanzie: Il Fornitore si impegna alla sostituzione gratuita di eventuali prodotti difettosi entro 10 giorni.
7. Penali: In caso di ritardo nella consegna, si applica una penale pari al 2% dell'importo per ogni settimana \_\_\_\_\_ di ritardo.
8. Risoluzione: Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempienza grave.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **Documento 4: Bozza di determina**

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di arredi per nuovi uffici comunali e servizio accessorio di  
stoccaggio temporaneo

Visto il progetto esecutivo approvato con Delibera di [...] n. XX/2025;

Considerata la necessità di procedere all'acquisto degli arredi per l'allestimento dei nuovi uffici;

Preso atto che i locali non sono attualmente disponibili per la consegna a causa del ritardo nei lavori edili;

Ritenuto opportuno includere nel contratto un servizio accessorio di stoccaggio temporaneo per la durata massima di 60 giorni;

Si determina:

- Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante ordine diretto su MePA;
- Di approvare il capitolato tecnico allegato, che include la fornitura degli arredi e il servizio di stoccaggio presso magazzino idoneo;
- Di impegnare la somma complessiva di €28.000,00 IVA inclusa, sul capitolo [XXX] del bilancio 2025;
- Di prevedere clausole contrattuali che garantiscano la responsabilità del fornitore per eventuali danni durante lo stoccaggio, con obbligo di assicurazione e inventario fotografico.

Il Responsabile del Procedimento è il dott.

## **Ambito 1 - Approvvigionamento beni e servizi**

### **Traccia n. 6**

#### **1) CONTESTO/SCENARIO**

Nel gennaio 2025, una stazione appaltante ha pubblicato un bando per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici pubblici. Il disciplinare di gara faceva riferimento generico alla "conformità alle normative ambientali vigenti", ma non indicava esplicitamente i CAM previsti dal D.M. 29 gennaio 2021. Un'impresa concorrente ha impugnato il bando davanti al TAR, sostenendo che l'omessa indicazione puntuale dei CAM violasse l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, che impone l'inserimento obbligatorio dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara. La stazione appaltante ha difeso la propria posizione affermando che il rinvio generico fosse sufficiente e che i CAM sarebbero stati comunque rispettati in fase esecutiva.

#### **2) COMPITO PER IL CANDIDATO**

Tenendo conto della documentazione fornita, redigere una relazione rivolta al dirigente responsabile del servizio in cui:

- Si identifichino le tematiche che ne conseguono;
- Si propongano una o più soluzioni praticabili;
- Si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- Si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi

#### **3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Documento Descrittivo e Analisi Giuridica
- 2) Bando pubblico
- 3) Capitolato speciale

## **Documento 1: Documento Descrittivo e Analisi Giuridica**

L'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi, nei capitolati e nei contratti le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e i criteri premianti previsti dai CAM. Questi criteri sono obbligatori per tutte le forniture e i servizi rientranti nei settori ambientali individuati dai decreti ministeriali. La giurisprudenza ha chiarito che:

- L'omessa indicazione puntuale dei CAM nella documentazione di gara costituisce vizio sostanziale, lesivo della par condicio.
- Il rinvio generico alla normativa ambientale non è sufficiente a garantire la corretta applicazione dei CAM.
- L'impresa concorrente può impugnare immediatamente il bando, anche senza partecipare alla gara, se ritiene che le clausole siano lesive della propria posizione.

## **Documento 2: Bando pubblico**

### **BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI [SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI]**

Stazione Appaltante: [Nome dell’Ente] CIG: [Codice Identificativo Gara] Importo complessivo dell’appalto: € [Importo] (IVA esclusa) Procedura di gara: [Es. procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023] Durata dell’appalto: [Durata in mesi/anni]

#### **1. Oggetto dell’appalto**

L’appalto ha per oggetto la fornitura/realizzazione di [descrizione sintetica dell’oggetto], da eseguire nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dalla normativa vigente.

#### **2. Requisiti ambientali**

Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. [data e titolo del decreto CAM applicabile], i concorrenti dovranno garantire:

- Il rispetto dei CAM pertinenti al settore di riferimento (servizi di pulizia, ecc.)
- La presentazione della documentazione tecnica attestante la conformità ambientale dei prodotti/servizi offerti
- L’adozione di pratiche e materiali a basso impatto ambientale, ove applicabile

#### **3. Criteri di aggiudicazione**

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e alla sostenibilità delle soluzioni proposte.

#### **4. Modalità di partecipazione**

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio del [data], esclusivamente tramite la piattaforma telematica [nome piattaforma]. La documentazione da allegare include:

- Domanda di partecipazione
- Offerta tecnica ed economica
- Dichiarazione di conformità ai CAM
- Documentazione amministrativa richiesta

#### **5. Informazioni e chiarimenti**

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate entro il [data limite] tramite la piattaforma telematica. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima. [...] [...]

### **Documento 3: capitolato speciale**

Quanto segue è il testo ricavabile dal capitolato speciale e dal disciplinare allegati al summenzionato bando

Note esplicative (facoltative)

- Il presente capitolato è redatto tenendo conto delle disposizioni normative in materia di Green Public Procurement (GPP).
- Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere conformi ai requisiti ambientali stabiliti dai CAM applicabili alla categoria merceologica di riferimento.

## **AMBITO 1 - Approvvigionamento di beni e servizi**

### **Traccia n. 7**

#### **1) CONTESTO/SCENARIO**

Al candidato viene chiesto di processare la mail pervenuta all'Ufficio di cui all'allegato A)

#### **2) COMPITO PER IL CANDIDATO**

Utilizzando la documentazione fornita e descrivendo gli adempimenti da mettere in atto ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 81/2008, se necessari, redigere la risposta alla richiesta nella quale:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomentino con chiarezza, coerenza e sintesi.

#### **3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Allegato A) Testo della mail

Allegato B) Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Allegato C) DM 363/98

Allegato D) Estratto norme

**Allegato A) Testo della mail**

*“Spett.le Ufficio, il nostro Dipartimento ha necessità di affidare un servizio di facchinaggio per le esigenze dei laboratori di ricerca.*

*Tale servizio verrà effettuato in orari che coincidono in parte con quelli delle attività istituzionali.*

*Vi chiedo se vi siano degli adempimenti specifici da porre in essere a tutela della sicurezza dei lavoratori coinvolti e come tali adempimenti coinvolgano, eventualmente, le modalità dell'affidamento e il contenuto del buono d'ordine.*

*Resto in attesa e porgo cordiali saluti*

*Lorenzo Rossi*

*Responsabile ufficio acquisti”*

## **Allegato D – estratto norme**

### **D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

#### Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
  - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza ((di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,)) di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.



**UNITÀ DI PROCESSO  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Repertorio n. 401/2017  
Prot. n. 79162 in data 26/05/2017

**IL RETTORE**

Visto il Decreto rettorale, 7 aprile 2016, n. 307 – prot. 50887, regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Attesa la necessità di provvedere all'adozione delle modifiche del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro al fine di renderlo contemporaneo ed in simbiosi con la vigente organizzazione;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta in data 10/04/2017;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta in data 12/04/2017;

Vista la delibera di approvazione del testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28/04/2017.

**DECRETA**

E' emanato il seguente "Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.  
Firenze,

Il Rettore  
Prof. Luigi Dei



## Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

### Articolo 1

#### Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile n. 81 e modificazioni seguenti modifiche e/o integrazioni, nell'ambito dell'Università degli Studi di Firenze si intendono per:
  - a. *Datore di Lavoro*: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui all'art.16 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 19 dello Statuto dell'Università di Firenze;
  - b. *Dirigente (ai fini della sicurezza)*: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto:
    1. i Direttori di Dipartimento;
    2. i Dirigenti Amministrativi delle Aree Dirigenziali;
    3. i Direttori dei Centri di Ricerca di cui dell'art. 34 dello Statuto e i Centri Interuniversitari di cui all'art. 35 dello Statuto;
    4. i Dirigenti dei centri di servizio di cui all'art. 36 dello Statuto;
    5. i Direttori di Biblioteca;
    6. i Responsabili delle Sezioni Museali;
    7. i Presidenti delle Scuole;
  - c. *Preposto*: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
  - d. *Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca*: il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
  - e. *Lavoratore*: è individuato come tale, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati, nonché gli studenti dei corsi universitari compresi i dottorandi e gli specializzandi quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici individuati nel documento di valutazione;
  - f. *Strutture organizzative*: strutture che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono:
    1. i Dipartimenti;
    2. l'Unità Amministrativa centrale e le Aree Dirigenziali;
    3. i Centri di cui agli artt. 34, 35, 36 dello Statuto;
    4. le Biblioteche costituite ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi;
    5. il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino;
    6. il Museo di Storia Naturale;
    7. Le Scuole



- g. *Laboratori*: Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede;
- h. *Luoghi di lavoro*: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo; gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro, assimilati ai laboratori, gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, agricole e forestali, cantieri temporanei o mobili anche in gestione diretta da parte dell'Amministrazione.

## **Articolo 2**

### **Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro**

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Firenze è individuato nella figura del Direttore Generale. Nell'esercizio delle funzioni di prevenzione ad esso attribuite per legge, il Direttore Generale, in particolare:
  - a. valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
  - b. elabora, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
  - c. convoca, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
  - d. nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al successivo art. 8;
  - e. nomina il Medico Competente di cui al successivo art. 9;
  - f. provvede alla informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36, 37 del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché a dare indicazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
  - g. adotta, ove eventualmente necessario in concorso con i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6, ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa impone ai lavoratori, ai preposti, ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca ed ai Dirigenti;
  - h. verifica e valuta che nelle convenzioni e negli atti stipulati dall'Università con enti ed istituzioni esterne per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del personale impegnato;
  - i. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni;
  - j. provvede, con apposito provvedimento, nel caso due o più strutture anche esterne all'Ateneo necessitino di locali o attrezzature a comune, affinché siano individuati, di intesa tra le stesse, i soggetti cui competono gli obblighi di garantire la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.



- k. Vigila in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- l. Designa, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di far parte delle squadre di emergenza.

### **Articolo 3**

#### **Delega di funzioni**

- 1. Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.
- 2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto, adeguatamente motivato e deve essere comunicata per conoscenza ai rappresentati per la sicurezza.
- 3. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui al comma 2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

### **Articolo 4**

#### **Obblighi e attribuzioni del Dirigente**

- 1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.
- 2. Al Dirigente, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare:
  - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
  - b. concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dell'Attività, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
  - c. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
  - d. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
  - e. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
  - f. dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
  - g. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
  - h. dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;
  - i. collaborare all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di



tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;

- j. individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;
- k. individuare e, se delegato dal Datore di Lavoro, designare, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso, tenuto conto delle esigenze numeriche espresse dal Servizio Prevenzione e Protezione
- l. inviare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

#### **Articolo 5**

##### **Obblighi ed attribuzioni dei Preposto**

1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:

- a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sull'correcto utilizzo dei dispositivi di protezione, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute;
- b. esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
- c. segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
- d. verificare affinché soltanto i lavoratori, che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In caso di assenza di nomina specifica, da parte dei Dirigenti, della figura del Preposto, resta fermo quanto disposto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca**

1. Il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti alla sua struttura organizzativa, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Il Responsabile dell'Attività didattica o di ricerca di cui al comma precedente

collabora con il Dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:

- a. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- b. concorre assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Dirigente, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- c. cura l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- d. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, compresa l'installazione di nuove apparecchiature, l'introduzione di nuove sostanze



pericolose e l'avvio di nuove linee di ricerca, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;

- e. adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
- f. dà disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
- g. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
- h. collabora all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- i. garantisce, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e si accerta, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e sulle misure di prevenzione;
- j. elabora, per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa. In particolare queste procedure saranno obbligatorie in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

#### **Articolo 7**

##### **Obblighi dei lavoratori**

1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, lettera d) del presente Regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Responsabili delle Attività didattiche o di ricerca.
2. Qualora i lavoratori dell'Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
3. È fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di informazione e formazione predisposti dall'Ateneo.
4. È fatto obbligo ai lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nelle disposizioni di legge del D.lgs. 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.
5. È fatto obbligo alle lavoratrici in stato di gravidanza di informare del proprio stato, non appena accertato, il Dirigente della struttura di appartenenza.

#### **Articolo 8**

##### **Servizio di Prevenzione e Protezione**

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed al fine di assicurare l'ottimale e



coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito in Ateneo il Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Il Responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

3. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di strutture organizzative, come individuate dall'art. 1 del presente Regolamento.

Al fine di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione, soprattutto per strutture decentrate e complesse il Datore di Lavoro può costituire più di un Servizio Prevenzione e nominare più di un Responsabile

4. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.

5. Nel caso di assenza di particolari conoscenze professionali necessarie all'elaborazione dei documenti di valutazione del rischio, il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare l'azione di prevenzione, può ricorrere a competenze esterne.

#### **Articolo 9**

##### **Medico competente**

1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.

2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

3. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.

4. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

#### **Articolo 10**

##### **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

#### **Articolo 11**

##### **Formazione e informazione**

1. L'Università degli Studi di Firenze provvede a fornire a tutti i lavoratori, ivi compresi gli studenti che si qualificano come tali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) del presente regolamento, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca, così come definiti dall'art. 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.

2. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla formazione, secondo la normativa specifica vigente, dei membri delle squadre di primo soccorso e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza. Tale formazione deve essere aggiornata con cadenza triennale.

#### **Articolo 12**

##### **Squadre di emergenza e di primo soccorso**

1. In ogni edificio dell'Ateneo in cui siano presenti attività e personale sono costituite una squadra di



lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza (squadra di emergenza) ed una squadra di primo soccorso tenendo conto delle esigenze numeriche definite dal Servizio Prevenzione e Protezione.

2. Di norma i membri delle due squadre coincidono.

3. I membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dal Dirigente della struttura che insiste nell'edificio. Se nell'edificio insistono più strutture organizzative, i membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dai Dirigenti delle medesime, di norma in numero proporzionale alla consistenza numerica in termini di personale di ognuna di esse e vanno a costituire un'unica squadra di edificio.

4. Una volta seguiti i corsi di cui all'art. 12 comma 2, i membri delle squadre di emergenza e primo soccorso vengono designati con atto scritto dal Datore di Lavoro o, in caso di Delega, dal Dirigente Delegato.

5. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

6. Le squadre di emergenza e di primo soccorso individuano al loro interno un coordinatore, che si prende cura di tenere in efficienza i DPI e gli altri strumenti necessari allo svolgimento del compito e di riunirle ai sensi del comma 7 del presente articolo.

7. Le squadre di emergenza e di primo soccorso si riuniscono con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare le procedure e le azioni da mettere in campo ai fini di mantenere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

#### **Articolo 13**

##### **Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, assistenza o di servizio**

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Firenze presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'università degli Studi di Firenze, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'università degli Studi di Firenze attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

2. Sarà cura della struttura che stipula la convenzione inviarne preventivamente copia al Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h).

#### **Articolo 14**

##### **Norme di chiusura e Sanzioni**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le altre norme eventualmente applicabili.

2. Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti precedentemente vigenti in materia.

3. I lavoratori che a seguito di convocazione alla sorveglianza sanitaria o alla formazione obbligatoria, non adempiranno al relativo obbligo, saranno soggetti a richiamo verbale da parte del dirigente ai fini della sicurezza. In caso di reiterato inadempimento dell'obbligo potrà essere disposta nota di richiamo formale da parte del datore di lavoro e in caso di ulteriore recidiva Decreto Rettorale di interdizione dai luoghi di lavoro che comportano rischi oggetto della sorveglianza sanitaria e/o della formazione.

**DECRETO 5 agosto 1998 , n. 363**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vigente al: 29-9-2025

## **IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA**

**RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e

per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la [legge 9 maggio 1989, n. 168](#);

Visto l'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), come sostituito dall'[articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](#);

Visto l'[articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'[articolo 33 della Costituzione](#), ribadita anche dall'[articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168](#);

b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;

c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;

d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;

b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;

c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;

d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;

e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;

f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;

g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;

i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;

l) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;

m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata [legge n. 400/1988](#) (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

# Adotta

il seguente regolamento:

## Art. 1

Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

## Art. 2

Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.

2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

## Art. 3

Obblighi ed attribuzioni del rettore

1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:

- a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

## Art. 4

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:

- a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli [articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#) e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- c) alla elaborazione del documento di cui al [comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
- d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

## Art. 5

Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

- 1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
  - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
  - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al [comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), sulla base della valutazione dei rischi;
  - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

## Art. 6

Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

## Art. 7

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'[articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

## Art. 8

Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37](#). Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#).

## Art. 9

Progettazione ed utilizzo di prototipi  
e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
  - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
  - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

## Art. 10

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica  
di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

**Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Roma, 5 agosto 1998**

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanità Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla [Corte dei conti il 9 ottobre 1998 Registro n. 1](#) Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 162